



Belluno, 28 ottobre 2022

**Spettabili  
Clienti  
Loro sedi**

## **Oggetto: Indennità una tantum di 150 euro**

L'INPS, con la Circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 e successivo messaggio 3806 del 20 ottobre 2022, fornisce le istruzioni applicative per accedere all'indennità una tantum di 150 euro prevista dall'art. 18, DL n. 144/2022.

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Con riferimento alla platea dei beneficiari dell'indennità una tantum di 150 euro, da parte dei datori di lavoro, rientrano, in generale tutti i titolari di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, con rapporto in essere nel mese di novembre 2022. Sono ricompresi i lavoratori somministrati mentre risultano esclusi i titolari di rapporti di lavoro domestico.

### **MOMENTO DI EROGAZIONE**

Per quanto concerne le tempistiche di erogazione, da parte dei datori di lavoro, dell'indennità una tantum di 150 euro, nel comma 1, art. 18 del DL n. 144/2022 si fa riferimento alla "retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022". A tale riguardo, l'INPS, nella Circolare n. 116/2022, precisa che si tratta della retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre).

### **REQUISITI RICHIESTI**

Condizione imprescindibile per l'erogazione dell'indennità una tantum di 150 euro da parte dei datori di lavoro è la **sussistenza del rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022**.

Sono, inoltre, previsti ulteriori requisiti di seguito analizzati anche alla luce delle precisazioni fornite dall'INPS nella Circolare n. 116/2022.

**L'indennità una tantum di 150 euro spetta purché l'imponibile previdenziale di novembre 2022 non ecceda il limite massimo di 1.538 euro.**

### **Dichiarazione da parte del lavoratore dipendente**

L'indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiara, ricorrendone le circostanze, di

- non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al Decreto Legge n. 4/2019.



**DE PELLEGRIN  
& PARTNERS**  
CONSULENZA DEL LAVORO

Lo scrivente Studio invierà, nei prossimi giorni, la dichiarazione da consegnare ai singoli dipendenti attualmente in forza; se il dipendente ritiene di superare il limite massimo di € 1.538 può evitarne la compilazione.

La dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere **restituata allo studio entro il 20 novembre 2022**. Si ribadisce che la mancata consegna allo studio della dichiarazione, non darà seguito all'erogazione dell'Indennità una tantum di € 150.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

DE PELLEGRIN & PARTNERS SRL STP